

N. R.G. 18872/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

in camera di consiglio e composto collegialmente da:

dott. Francesco Crisafulli	Presidente
dott. Francesco Frettoni	Giudice rel.
dott.ssa Silvia Albano	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al **N. R.G. 18872/2023** promossa da:

nato in Bangladesh il

rappresentato e difeso dall'Avv. CRESCINI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Roma, piazza Mazzini n.8;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 05/04/2023 il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento emesso in data e 10/01/2023 e notificato il 10/03/2023 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha integralmente disatteso la domanda di protezione internazionale dal medesimo proposta. Il ricorrente ritiene per contro, in ragione di quanto evidenziato in sede amministrativa, che ricorrano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria, o ancora in subordine della protezione speciale.

L'Amministrazione resistente si è costituita in data 25.05.2023 depositando una comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha ribadito le considerazioni svolte dalla commissione esaminatrice e ha insistito per il rigetto del ricorso.

Deve prendersi atto in limine litis dell'intervenuta rinuncia, manifestata da parte ricorrente, previamente edotta delle conseguenze di una tale decisione ed in accordo con il proprio difensore, alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

In materia di protezione internazionale il giudice del merito è tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione maggiori previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha decisiva importanza l'indicazione precisa del nomen iuris del tipo di protezione invocata ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (Cass. n. 38095/2021, Cass. n. 8819/2020).

Tuttavia, il Collegio ritiene che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga totalmente all'applicazione del principio dispositivo che governa il procedimento civile (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018), salvo che ragioni evidenti non consentano, *ictu oculi*, di esaminare con prognosi favorevole i presupposti delle protezioni maggiori.

Invero, nonostante la peculiarità del procedimento di cui all'art. 35 bis d.lgs. n° 25/2008, permangono i principi generali che sorreggono il procedimento civile, quali l'art. 100 e l'art. 88 c.p.c. L'interesse ad agire sottostante alla domanda di protezione internazionale si concretizza nel "bene della vita" al quale il ricorrente concretamente aspira, ossia nel *petitum* e non già nella causa *petendi*: più specificamente, essa si identifica con la richiesta dello straniero di trovare una forma di tutela dallo Stato ospitante adeguata alle sue effettive esigenze. Nel sistema pluralistico della protezione internazionale, ove risultino non meritevoli di apprezzamento le forme di protezione maggiori per i motivi sopra esposti, vi è anche la richiesta della protezione umanitaria, oggi speciale, tesa a valorizzare l'effettivo percorso di integrazione socioeconomica del richiedente, che può soddisfare le concrete esigenze dell'interessato.

La protezione speciale è la forma di protezione che corrisponde all'interesse concreto, effettivo ed attuale del ricorrente sussistente al momento della decisione. Tale interesse riguarda l'accessibilità ad una serie di situazioni che, in pendenza di giudizio, sono disincentivate, talvolta frustrate, dalla durata semestrale del permesso di soggiorno provvisorio del richiedente asilo. Vengono in rilievo tutte quelle possibilità situazionali che rappresentano l'espressione e l'esercizio effettivo della tutela del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 Cedu, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la stipula di contratti di locazione di maggiore durata, l'ottenimento di migliori condizioni lavorative e la possibilità di viaggiare nonché mantenere i legami con i familiari anche nel paese di origine.

Ritiene perciò il Tribunale che, fermo restando, nella generalità dei casi, il principio affermato dalla Corte di cassazione, non si possa (e non sia necessario), di fronte ad una richiesta specifica dell'interessato, formulata consapevolmente in udienza su parere conforme del suo legale, tendente ad invertire l'ordine naturale delle domande o a rinunciare ad alcune di esse, per conseguire più rapidamente la forma di protezione più semplice e più probabile che soddisfa l'esigenza concreta del ricorrente, a preferenza rispetto alle altre, più complesse e meno

facilmente ottenibili, ignorare la volontà della parte e procedere ad un più lungo e complesso esame della sua vicenda, per giungere poi, con ogni verosimiglianza, al medesimo risultato, con sacrificio anche del principio di economia processuale.

La dichiarazione del ricorrente, formalizzata in udienza, comporta che il thema decidendum del corrente giudizio debba quindi ritenersi ora limitato all'esame della richiesta di tutela complementare originariamente avanzata in via subordinata.

Orbene, nel caso di specie, deve premettersi che il ricorrente ha dimostrato di essere richiedente asilo dal 19 agosto 2022, come emerge dall'attestato nominativo allegato al ricorso introduttivo. Non è pertanto applicabile, *ratione temporis*, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7, trovando invece applicazione il d.l. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020.

Tale normativa ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).

Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: *"ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemiets c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemiets c. Germania, § 29; Botta c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC).*

Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona". (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa applicabile, nel caso in esame si apprezza l'esistenza di un proficuo percorso di integrazione, in particolare lavorativa, avviato dal ricorrente nel nostro Paese, nonostante egli sia stato vittima di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, nonché caporalato anche in Italia (come attestato dalla relazione rilasciata dalla Cooperativa Parsec il 28.12.2023).

Al suo arrivo in Italia, risalente al 18 maggio 2022, il ricorrente è stato accolto presso una struttura sita ad Orte e, spinto dalla necessità di ottenere un'occupazione lavorativa a fronte dei numerosi debiti contratti nel Paese d'origine, ha accettato di lavorare sette giorni su sette, per 15-16 ore al giorno nelle adiacenze del centro di accoglienza in qualità di bracciante agricolo, concordando con il datore di lavoro una retribuzione oraria di soli cinque euro che, all'esito del lavoro prestato, non gli è stata nemmeno corrisposta per intero (vedi sul punto la relazione cit.).

Successivamente, egli ha lavorato all'interno di un negozio cinese e sebbene la sua posizione lavorativa fosse stata formalizzata con un regolare contratto a tempo determinato (decorrente dal 12 aprile 2023 e con cessazione al 31 luglio dello stesso anno), le ore in cui ha prestato effettivamente attività lavorativa superavano quelle convenute formalmente nel contratto, così come l'orario di lavoro che ammontava a 12 ore al giorno (cfr. relazione cit.).

Alla ricerca continua di un'occupazione lavorativa ben retribuita, nel settembre 2023 egli si è trasferito a Rozzano, dove è riuscito ad ottenere un regolare lavoro in qualità di lavapiatti che egli svolge tutt'oggi per il medesimo datore di lavoro, che in data 5 settembre 2024 ha trasformato l'originario contratto a tempo determinato (decorrente dal 5 settembre 2023 e più volte prorogato nel tempo) in un rapporto di lavoro a tempo indefinito (vedi il contratto di lavoro originario, le relative proroghe e la comunicazione obbligatoria Unilav di trasformazione del rapporto di lavoro, versati in atti unitamente alle certificazioni uniche e alle buste paga).

Nel caso di specie è, dunque, evidente come il ricorrente stia compiendo numerosi sforzi per potersi integrare compiutamente nel nostro territorio, dove egli sta ricostruendo la sua intera esistenza ed un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata, trasferendolo in una realtà notoriamente connotata da forti criticità, specie sotto il profilo socio-economico, dove correrebbe inoltre il rischio di rivittimizzazione.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato che, infatti, che anche se il Bangladesh nell'ultimo decennio è stato protagonista di una costante crescita economica che ha aiutato a contrastare la forte povertà presente, le fonti consultate dal Collegio descrivono chiaramente una diffusa situazione di povertà: circa 28 milioni di persone (circa il 20% della popolazione) vive ancora al di sotto della soglia della povertà, tanto che essa si presenta come uno dei principali fattori che spinge ad emigrare, nonché ad assumere rischi pur di accettare proposte lavorative (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, COI COMPILATION August 2023, Country report (background, major political actors, human rights, women, ethnic minorities, children, LGBTIQ+, persons living with disabilities,

HIV/AIDS, humanitarian and socio-economic situation), https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023.pdf). “Il Bangladesh fa parte dei Paesi meno sviluppati, presentando una forte fragilità economica, connotata da un reddito pro capite inferiore ai 1.200 dollari all’anno e gravi carenze sul piano sanitario, educativo, nutrizionale. In Bangladesh si contano 50 milioni di poveri, il 32% della popolazione, persone che sopravvivono con meno di 2 dollari al giorno: non mangiano abbastanza, vivono in baracche fatiscenti, non riescono a curare neanche una dissenteria, non dispongono di corrente elettrica, non possono mandare i propri figli a scuola. Una condizione che non può essere attribuita solo all’eredità coloniale, ma anche alle ingiustizie interne che si sono perpetuate nel tempo. Il 65% dei bengalesi vive nelle campagne, la loro esistenza dipende dalla disponibilità di terra che però è maldistribuita. L’ignoranza rende la maggioranza della popolazione facile preda di truffe e raggiri e a causa di un apparato giudiziario corrotto e molti piccoli contadini, spogliati dei loro appezzamenti, si trasformano in nullatenenti. A vantaggio dei grandi proprietari terrieri, non più del 10% delle famiglie possiedono il 50% di tutta la terra. Per contro il 60% delle famiglie rurali è senza terra e ha come unica possibilità di sopravvivenza una simil-mezzadria a condizioni di rapina: in cambio di non più del 40% del raccolto devono partecipare alle spese e, non avendo i soldi per sostenerle, si indebitano con gli usurai, che infliggono il colpo mortale. Non di rado l’esistenza è ulteriormente aggravata da uragani e tifoni che distruggono tutto ciò che trovano sul loro cammino lasciando dietro di sé intere regioni sott’acqua. Eventi sempre più frequenti come conseguenza dei cambiamenti climatici. Quando la vita nelle campagne si fa impossibile, si cerca rifugio nelle città ed ecco crescere le baraccopoli attorno alle grandi metropoli. Solo a Dacca, la capitale, se ne contano più di 5mila, inferni umani in cui sono ammassate 4 milioni di persone, un quarto della popolazione dell’intera città. Il Bangladesh è uno degli stati più poveri del mondo. Metà della sua popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà. ... La mancanza del lavoro, la povertà e il mancato rispetto dei diritti umani spingono molti dei suoi abitanti a lasciare il Paese. Nonostante il Paese abbia infatti compiuto importanti progressi nella riduzione del tasso di povertà dal 1991 ad oggi “...circa 28 milioni di persone (all’incirca il 20 %) vivono ancora al di sotto della soglia di povertà...Quasi la metà di tutti i lavoratori bangladesi sono impiegati nel settore agricolo, tuttavia questo settore genera soltanto il 14,8 % del PIL totale. Secondo la Banca del Bangladesh (42), per il periodo compreso tra il luglio del 2016 e il giugno del 2017, le rimesse degli emigrati dal Bangladesh che lavoravano in altri paesi sono ammontate a 12.770 milioni di USD (10.600 milioni di EURO)”. Situazione, quest’ultima, che risulta ancora attuale alla luce delle recenti fonti internazionali consultate (USDOS- IS Departemt of State, Annual report on human rights in 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023.pdf).

Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali; ciò anche in considerazione dello stato di povertà inemendabile in cui versa la sua famiglia in Bangladesh, nonché dei numerosi debiti contratti dal ricorrente.

In conclusione, è chiaro che il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe una violazione certa del suo diritto alla vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia,

n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Ünner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).

Considerate le sue circostanze personali, egli andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista professionale, e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro, né mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia.

La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita e di quelle della sua famiglia in Bangladesh, da lui dipendente.

In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Come detto, infatti, non è infatti applicabile, *ratione temporis*, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.

Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- Dichiarare il diritto di _____ nato in Bangladesh il _____ alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n. 25/2008 come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2025

Il Presidente
Francesco Crisafulli

*(Procedimento definito con la collaborazione della GOP
dott.ssa Caterina Del Regno)*